ALLEGATO A)

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE

Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ACCREDITAMENTO

DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE

Macro-tipologia Formativa:

Offerta formativa rivolta a soggetti in Obbligo di Istruzione

SOMMARIO

Art. 1 Finalità del presente Avviso

Art. 2 Disposizioni normative

Art. 3 Soggetti richiedenti

Art. 4 Requisiti dei soggetti richiedenti e delle figure professionali previste

Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 6 Valutazione delle domande

Art. 7 Durata e validità dell'accreditamento

Art. 8 Procedimento amministrativo

Art. 9 Tutela della privacy

Art. 10 Informazioni sull'Avviso

Art. 1 Finalità e ambito del presente Avviso

Il presente Avviso intende dare attuazione a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale del 9 06 2021 n. 541 "Disciplina regionale per l'accreditamento degli organismi di formazione per la Macro-tipologia formativa "Offerta formativa rivolta a soggetti in Obbligo di Istruzione" e relativo "Dispositivo tecnico: criteri e requisiti". A tale scopo i soggetti in possesso dei previsti requisiti fissati dalla suddetta normativa e dal presente Avviso, che intendono richiedere l'accreditamento in qualità di Organismi di Formazione per la Macro-tipologia Formativa "Obbligo di Istruzione" e la conseguente iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati, devono inoltrare apposita domanda alla Regione Umbria secondo le modalità indicate all'Art. 5 del presente Avviso.

Art. 2 Disposizioni normative

- Legge 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e dei relativi decreti attuativi;
- D. Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53";
- D. Lgs. n. 76 del 2005 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53"
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Legge finanziaria 2007", che in particolare ha regolamentato in maniera innovativa le modalità di attuazione dell'obbligo di istruzione;
- D.M. 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296",
- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 concernente "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- la Legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2013 "Disciplina del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale" così come modificata ed integrata dalla Legge regionale n. 6 del 16 luglio 2020 "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30"
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 maggio 2001, n. 166 in materia di accreditamento delle sedi formative;
- decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 29 novembre 2007;
- l'Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, approvata in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131/2003, in data 20 marzo 2008;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 09.12.2004, n. 1948 "Accreditamento delle sedi formative: approvazione regolamento e dispositivo del sistema a regime";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 23.04.2007, n. 656 "POR Ob. 3 Sistema di mantenimento dell'accreditamento a regime: approvazione procedura attuativa, avviso pubblico, modulistica, procedura e documentazione controlli a campione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 04.02.2008 n. 95 "POR Ob. 3 2000-2006 Misura C1 accreditamento a regime e mantenimento dell'accreditamento: ulteriori disposizioni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 18.02.2015 n. 159 "Accreditamento degli organismi di formazione: disposizioni relative al Sistema di mantenimento e dei controlli a campione".
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 06 2021 n. 541 "Disciplina regionale per l'accreditamento degli organismi di formazione per la Macro-tipologia formativa "Offerta formativa rivolta a soggetti in Obbligo di Istruzione" e relativo "Dispositivo tecnico: criteri e requisiti".

Art. 3 Soggetti richiedenti e destinatari dell'accreditamento

3.1 Soggetti

Con riferimento all'art. 3 comma 1 della Legge regionale n. 30/2013 e s. m. e i., sono destinatari della procedura di accreditamento:
- gli organismi di formazione professionale accreditati secondo la normativa vigente ed in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero della Pubblica istruzione 29 novembre 2007 (Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- gli istituti professionali statali nel rispetto della loro autonomia e in regime di sussidiarietà, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale.

Pertanto, possono presentare domanda di accreditamento per la macro-tipologia formativa Obbligo di Istruzione ai fini della presente procedura:

- ✓ gli Istituti professionali di Stato;
- ✓ Organismi formativi accreditati ai sensi della DGR 1498/2004;
- ✓ Organismi formativi esistenti non accreditati che intendano svolgere attività di Istruzione e Formazione Professionale in Obbligo di Istruzione.

Per organismo pubblico e privato che eroga servizi formativi deve intendersi un qualsiasi soggetto dotato di configurazione giuridica e finanziaria autonoma, che abbia fra le proprie finalità istituzionali la formazione professionale e che escluda espressamente lo scopo di lucro.

Per struttura formativa si intende la struttura operativa di un organismo di formazione in possesso delle funzioni operative previste dal modello di accreditamento e adeguate unità

immobiliari e strutturali.
La struttura formativa non è identificabile con la singola aula fisica in cui la formazione viene erogata, bensì con il complesso degli elementi disponibili per le finalità suddette.

I soggetti richiedenti l'accreditamento, oltre all'attestazione dei requisiti di cui al successivo art. 4 del presente Avviso, devono possedere, alla data di presentazione della domanda, almeno tre anni di esperienza documentata di attività riconducibili ai servizi oggetto di accreditamento maturata antecedentemente la domanda di accreditamento.

Nel caso in cui il soggetto accreditato sia oggetto di operazioni societarie straordinarie quali cessioni e conferimenti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni, il competente Servizio regionale accerta la continuità del rispetto dei requisiti previsti.

3.2 Dichiarazione relativa all'assunzione di impegni conseguenti all'accreditamento

I soggetti richiedenti sono tenuti a:
a. osservare le disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2013) e il divieto di indagine sulle opinioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.lgs. 276 del 2003;
b. sottoporsi alle attività di Audit e controllo da parte del servizio regionale competente in materia di accreditamento degli organismi di formazione;
c. comunicare alla struttura competente della Regione Umbria le variazioni eventualmente intercorse riguardo i requisiti di cui all'art. 4 entro 30 giorni dall'avvenuta variazione, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni in materia emanate dalla Regione Umbria.

Art. 4 Requisiti dei soggetti richiedenti e delle figure professionali previste

Per poter essere accreditati i Soggetti richiedenti dovranno dimostrare il possesso di specifici requisiti (descritti puntualmente nel Dispositivo di accreditamento, Allegato B alla D.G.R. del 9 06 2021 n. 541) relativi ai seguenti criteri:

- Requisiti preliminari
- Criterio A.1 – Capacità gestionali
- Criterio A.2 – Capacità logistiche
- Criterio B – Affidabilità economica e finanziaria
- Criterio C – Competenze professionali
- Criterio D – Livelli di efficacia e di efficienza
- Criterio E.1 – Capacità relazionali
- Criterio E.2 – Sviluppo network territoriale

suddetto Dispositivo illustra inoltre le disposizioni in tema di mantenimento dell'accreditamento e il sistema premiante.

4.1 Rapporto tra accreditamento e certificazione sistema qualità

I Soggetti già in possesso di Sistema Qualità certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 o alla norma UNI ISO 29990 nelle edizioni correnti potranno essere accreditati con una procedura semplificata. La certificazione dovrà essere stata rilasciata nel settore 37 della classificazione EA da Organismi di Certificazione accreditati da Accredia (Ente Italiano di Accreditamento) o da altri Enti di Accreditamento equivalenti, firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation). Il Soggetto in possesso di certificazione del Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 o UNI ISO 29990, non sarà sottoposto ad audit in loco.

Per gli Istituti Scolastici dell'elenco di cui all'art. 2 che adottano procedure di autovalutazione di cui al D.P.R. 20 marzo 2013, n. 80 "Regolamento del sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione", tale condizione assimila a tutti gli effetti l'Istituto stesso a Soggetto in possesso di Certificazione ISO 9001 - Settore EA 37.

Art. 5 Modalità e termini di presentazione della domanda di accreditamento

Il presente Avviso non ha scadenza. Per la presentazione della domanda i Soggetti dovranno avvalersi della procedura informatica del Sistema Informativo regionale Umbria (SIRU) presente al link https://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/procedura-on-line le cui dettagliate modalità di funzionamento sono definite nei documenti "Registrazione nuovo Soggetto" e "Guida informatica per la compilazione del formulario", reperibile sempre allo stesso link.

Il percorso per la presentazione della domanda inizierà con la registrazione informatizzata del Soggetto richiedente e del suo legale rappresentante (solo per nuovi soggetti non registrati, i soggetti già registrati potranno continuare ad utilizzare le loro credenziali di accesso). Alla fine del percorso di registrazione, il sistema informatico permetterà l'attivazione automatica della password di accesso al formulario.

Il legale rappresentante, contestualmente all'inoltro del formulario, dovrà inviare a mezzo PEC, alla Regione dell'Umbria - Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca, direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, la Richiesta di avvio procedura, di cui all'Allegato 1) del presente Avviso, nonché i "Dossier individuali" dei singoli responsabili delle funzioni (vedi Allegato 2) del presente Avviso) di cui al "Criterio C - Competenze professionali", con relativi incarichi/assegnazione di funzione e, solo nel caso in cui il soggetto sia in possesso di certificazione così come previsto all'art. 4.1), i seguenti documenti:

- Progetto educativo (di cui al punto A.1.8 del Dispositivo di accreditamento);
- Procedure di progettazione e di erogazione delle attività formative (di cui al punto A.1.9 del Dispositivo di accreditamento);
- Procedura/e di qualificazione e di monitoraggio/valutazione delle prestazioni di docenti, esperti, - interni/esterni formative (di cui al punto A.1.9 del Dispositivo di accreditamento);
- Procedura relativa al Criterio E1 - Capacità relazionali del Dispositivo di accreditamento,

debitamente compilati e firmati.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia già accreditato per le attività formative ai sensi della DGR 1948/2004, il legale rappresentante, contestualmente all'inoltro del formulario (ove previsto), dovrà inviare a mezzo PEC, alla Regione dell'Umbria - Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca, direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, la Richiesta di avvio procedura, di cui all'Allegato 1) del presente Avviso, l'Organigramma vigente, nonché il "Dossier individuale" del tutor per l'Obbligo di istruzione (vedi Allegato 2) del presente Avviso) di cui al "Criterio C – Competenze professionali", con relativo incarico/assegnazione di funzione e i seguenti documenti:

- Progetto educativo (di cui al punto A.1.8 del Dispositivo di accreditamento);
- Procedure di progettazione e di erogazione delle attività formative (di cui al punto A.1.9 del Dispositivo di accreditamento);
- Procedura/e di qualificazione e di monitoraggio/valutazione delle prestazioni di docenti, esperti, - interni/esterni formative (di cui al punto A.1.9 del Dispositivo di accreditamento);
- Procedura relativa al Criterio E1 - Capacità relazionali del Dispositivo di accreditamento,

debitamente compilati e firmati.

La Regione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, si riserva di effettuare controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. medesimo.

La domanda di accreditamento deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente digitalmente oppure con firma autografa, in quest'ultimo caso alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di bollo.

Ciascun soggetto può compilare una sola domanda.

Art. 6 Valutazione delle domande di Accreditamento

Il Servizio regionale competente compie la valutazione relativamente:

- alla completezza ed alla correttezza delle informazioni rese in sede di richiesta di accreditamento, attraverso il formulario on line e la trasmissione di documentazione in originale;
- alla veridicità delle informazioni rese.

La valutazione prevede le seguenti fasi:

- **Fase Valutazione a Distanza (VAD)**: viene effettuata prevalentemente attraverso l'utilizzazione di specifico software sulla base della dichiarazione del possesso di requisiti rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e attraverso l'analisi della documentazione cartacea inviata. La VAD avrà una valenza formale/procedurale che consiste prevalentemente nel riscontro delle sole "evidenze documentali" (dichiarazioni, attestazioni, certificazioni e autocertificazioni).

- **Fase Audit In Loco**
  L'Audit in loco verrà effettuato, presso tutti i Soggetti che abbiano superato la VAD, da un Organismo di valutazione individuato dalla Regione Umbria con procedura di evidenza pubblica.
  L'Audit in Loco sarà svolto sui criteri A1 ed E1, di cui all'art. 4.
  Non saranno sottoposti ad Audit in loco i Soggetti in possesso dei requisiti di certificazione come definiti in dettaglio all'art. 4.1.
  Gli Audit in loco avranno una valenza sostanziale/fattuale che mira a riscontrare evidenza dell'effettiva applicazione delle procedure attraverso, attraverso l'utilizzo della Check list (Allegato 3A al presente Avviso):
  - definizione delle responsabilità;
  - attuazione operativa delle modalità di lavoro previste nelle procedure;
  - produzione delle registrazioni (intese come documentazione interna, modulistica, ecc.) relative ad ognuna delle procedure.

  In entrambe le fasi, potranno essere riscontrate anomalie (Non Conformità e/o Osservazioni) con i relativi tempi prescritti al Soggetto per il rispristino delle condizioni di conformità.
  In caso di esito positivo della fase di Audit, deriverà la proposta di accreditamento del Soggetto da parte dell'Organismo di valutazione alla Regione Umbria.
  In caso di esito negativo della fase di Audit, deriverà la proposta di rigetto della richiesta di accreditamento del Soggetto.
  L'audit in loco sarà effettuato da un Organismo di valutazione indipendente, utilizzando la check list suddetta.
  Gli esiti della fase di *audit in loco* inoltrati dall'Organismo di valutazione verranno sottoposti all'esame e valutazione da parte di una Commissione Regionale nominata con atto formale.

La valutazione finale verrà espletata dalla Regione Umbria sulla base dei risultati della valutazione a distanza e degli *audit in loco* con la formalizzazione dei seguenti esiti:

- in caso di esito positivo, con un apposito atto concernente l'avvenuto accreditamento e contestuale iscrizione al relativo elenco pubblico, di cui all'art. 10 dell'Allegato A alla D.G.R del 9 06 2021 n. 541;
- in caso di esito negativo, con apposito atto contenente le motivazioni del diniego all'accreditamento, fatte in ogni caso salve le azioni derivanti da accertata non veridicità

delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della normativa vigente. In caso di rigetto della domanda il Soggetto non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento. In caso di rigetto della domanda per due volte il Soggetto non può ripresentare la domanda per un anno dalla data del provvedimento.

La procedura valutativa, comprensiva delle fasi di VAD e audit in loco, sarà completata dall'Amministrazione Regionale entro 90 giorni dalle date di scadenza sopra indicate.

ART. 7 Durata e validità dell'accreditamento

L'accreditamento del soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento di cui all'Art. 6, ha durata illimitata e sarà sottoposto a monitoraggio continuo da parte della Regione secondo quanto stabilito nella D.G.R. 159/2015: "Accreditamento degli organismi di formazione: disposizioni relative al Sistema di mantenimento e dei controlli a campione".
La comunicazione delle variazioni ed i relativi sistemi di controllo sono definiti nel documento "Procedura attuativa del sistema di mantenimento dell'accreditamento a regime" (DGR 656/2007) e "Ulteriori disposizioni per l'accreditamento a regime e mantenimento dell'accreditamento (D.G.R. 95/2008)".
I criteri e le modalità della sospensione, revoca decadenza e rinuncia dell'accreditamento sono regolate dall'art. 9 dell'Allegato A alla D.G.R del 9 06 2021 n. 541.

ART. 8 Procedimento amministrativo

La Responsabilità del procedimento amministrativo è in capo al Dirigente del Servizio Università, diritto allo studio universitario e ricerca - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia; indirizzo mail gmerli@regione.umbria.it.

Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è disciplinato dall'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i.

ART. 9 Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

ART. 10 Informazioni sull'Avviso

All'atto della pubblicazione del bando per l'accreditamento verrà attivata all'interno del sito della Regione www.regione.umbria.it e www.regione.umbria.it/istruzione, alla *home page* "*Accreditamento degli Organismi di Formazione*", una pagina *web* dedicata, nella quale sarà disponibile la documentazione di riferimento.
Ulteriori informazioni sul presente bando saranno disponibili ai seguenti riferimento:

- helpaccreditamento@regione.umbria.it

- 075/5045792

Art. 11. Norme transitorie

I Soggetti che alla data di pubblicazione del presente Avviso risultino in procedimento di accreditamento ne vedono il completamento secondo l'applicazione delle norme previgenti, salvo formale rinuncia.

I soggetti già accreditati per la Formazione iniziale o Formazione superiore o Formazione continua e permanente dovranno presentare una integrazione di accreditamento per la macro-tipologia Obbligo di Istruzione e nel loro caso si riterranno assolti i requisiti in comune tra le due normative, in una logica di semplificazione delle procedure (vedi art. 5).

Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR.

Ai sensi dell'Art. 12 dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 541 del 9 06 2021, i soggetti attualmente accreditati per la Formazione iniziale, di cui all'art. 4 dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 1948 del 09 12 2004, in caso di non presentazione della richiesta di integrazione di accreditamento per l'Obbligo di istruzione entro 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente Avviso, rimarranno accreditati esclusivamente per l'Ambito A1) Offerta formativa rivolta a Soggetti in diritto dovere di istruzione e formazione e non per l'Obbligo di istruzione.